

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5740 del 09/11/2022
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13. Autorizzazione Unica Ambientale per la MODIFICA dell'attivita' di essiccazione e stoccaggio cereali, trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2021-5273 del 22.10.2021, adottato da Arpae, per l'esercizio di n. 2 nuovi impianti con attivita' di lavorazione arachidi e confezionamento legumi, cereali e altri semi.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6004 del 08/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 25208/2022/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA** con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13. **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** per la MODIFICA dell'attività di essiccazione e stoccaggio cereali, trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2021-5273 del 22.10.2021, adottato da Arpae, per l'esercizio di n. 2 nuovi impianti con attività di lavorazione arachidi e confezionamento legumi, cereali e altri semi.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 04.07.2022, trasmessa dal SUAP del Comune di Jolanda di Savoia con la nota Prot. n. 6516 del 08.07.2022, acquisita al Prot. di Arpae il 08.07.2022 con il n. PG/2022/113626, presentata allo stesso SUAP in data 04.07.2022, Protocollo istanza SUAP n. 6264 del 04.07.2022, dalla Ditta B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, nella persona di Federico Vecchioni, in qualità di legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di "modifica sostanziale" dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2021-5273 del 22.10.2021, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

VISTI gli allegati alla succitata domanda, ritrasmessi dal SUAP del Comune di Jolanda di Savoia e acquisiti ai Prott. di Arpae il 13.07.2022 con i nn. 115677-115682-115691-115696-115705-115710-115712-115717-115722 e 115733;

VISTO che con la nota Prot. n. 6516 del 08.07.2022 sopra citata, il SUAP, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e s.m.i., ha indetto e convocato la seduta della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona, per il giorno 14.07.2022;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 59/2013, con modifica delle matrici ambientali "scarichi idrici", "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico", autorizzate con l'A.U.A. sopra citata;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 183/2017;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;
- il D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159;

VISTE altresì:

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- la Delibera di G.R. n. 1769 del 22.11.2010 e in particolare il punto 4.34 “Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell’art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4 del D. Lgs. 152/062;
- la Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 (Criteri CRIAER) della Regione Emilia Romagna;

VISTI inoltre:

- il D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la Legge 6 Novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs 25 Maggio 2016, n. 97: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 Agosto

2015, n. 124”;

- il D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159: “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;

RICHIAMATO l'atto di A.U.A. n. DET-AMB-2021-5273 del 22.10.2021, rilasciato alla Ditta B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA per l'esercizio dell'attività di essiccazione e stoccaggio cereali, trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali, svolta nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13;

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto di A.U.A. n. DET-AMB-2021-5273 del 22.10.2021;

PRESO ATTO che le modifiche richieste nella suddetta istanza riguardano l'ampliamento dello stabilimento, inserendo nell'area industriale adibita alle attività di essiccazione, stoccaggio, trasformazione e confezionamento di cereali ed essiccazione di piante officinali due nuovi edifici dove verranno collocati:

- a) un impianto per la pulitura il lavaggio, l'essiccazione, la selezione calibratura e confezionamento delle arachidi denominato “impianto Arachidi”;
- b) un impianto (trasferito da Monselice) in cui verranno confezionati cereali, legumi e altri semi alimentari, previo eventuale miscelamento, denominato “ ex Monselice”;

Dall'impianto denominato “ex-Monselice” per la produzione di confezioni (anche in mix) di cereali, legumi, preparati per zuppe e semi alimentari sarà generata un'unica emissione “EM1” derivante dall'impianto di aspirazione generale; in particolare saranno captate le eventuali polveri derivanti:

- della fase di miscelazione dei cereali e/o legumi dove saranno installati punti di aspirazione rispettivamente sulla tramoggia in ingresso e sulla bocca di uscita dal miscelatore;
- dalla fase di confezionamento dove saranno presenti calate aspiranti per ogni confezionatrice;

Dall'impianto per la lavorazione delle arachidi avranno origine 3 nuove emissioni:

- “EA1” ed “EA2” relative allo scarico dell'aria esausta depurata in uscita dall'essiccatore;

- "EA3" derivante dallo scarico dell'aria esausta depurata dall'impianto di aspirazione generale a servizio delle fasi di pulizia e selezione finale con selezionatrice ottica delle arachidi;

Le acque reflue prodotte dalle nuove strutture, dove con "SA" sono definiti gli scarichi dell'edificio "Arachidi" e con "SM" quelli dell'edificio ex Monselice, risultano essere:

a) Scarichi domestici "SA1", "SM1" e "SM2", derivati da: nuovi servizi igienici, locale mensa e laboratorio per il controllo qualità, che vengono trattati in vasche ad ossidazione totale, prima della immissione nel corpo idrico superficiale;

b) Scarichi delle acque meteoriche di dilavamento di piazzali e coperture "SA2", "SA3", "SM3" e "SM4", senza trattamento in quanto considerate acque di dilavamento di superfici pulite;

c) Scarico industriale "SA4", derivante dalle sole operazioni di lavaggio di arachidi. Le acque di lavaggio delle arachidi in ingresso sono acque di ricircolo che derivano dalla successiva operazione di risciacquo finale effettuato con acque pulite. Per cui tutta l'acqua potabile di rete utilizzata nei risciacqui e per il riempimento della vasca viene successivamente rimessa in circolo e riutilizzata per i lavaggi e infine previa sedimentazione viene inviata al pozzetto di campionamento "PCSA4" e scaricata;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto succitato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole, qualora le prescrizioni una tantum siano già state ottemperate;

CONSIDERATO che dalle precedenti istruttorie risulta:

* che l'insediamento è inserito in zona non dotata di servizio pubblico di fognatura (dichiarazione del C.A.D.F. S.p.A., Prot. n. 2015/0028263 del 03.12.2015);

* che gli scarichi presenti, derivanti dalla raccolta delle acque dei pluviali e di dilavamento di aree adibite esclusivamente a parcheggio ed al transito di automezzi, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs 152/06 e il relativo scarico indiretto nella canaletta "Le Venezie" è escluso dal regime autorizzativo del suddetto D.Lgs 152/06;

- * che per la matrice scarico di reflui domestici, il sistema di fitodepurazione progettato, non prevedendo uno scarico, è da considerarsi escluso da autorizzazione;
- * che le emissioni in atmosfera derivanti dai silos di stoccaggio denominate 8a-8b (silos rapidi), 9a-9b-9c-9d-9e-9f-9g-9h-9i-9l-9m-9n-9o-9p-9q-9r (silos granaglie), 10a-10b-10c-10d-10e-10f (silos granaglie), 11a-11b (silos granaglie), 12g-12h-12i-12l-12m-12n (silos granaglie), 13a-13b (silos granaglie), 14a-14b 14c-14d (silos giornalieri) e le emissioni denominate 17a-17b-17c-17d-17e-17f (camere essiccazione officinali), sono state valutate come poco significative e non risultano campionabili per la tipologia di emissione e per la configurazione dell'impianto;
- * che per le emissioni in atmosfera denominate 15a-15b-15c-15d, derivanti dai silos di stoccaggio pula/lolla/scarti, è prevista l'installazione di sistemi di abbattimento polveri costituiti da filtri a maniche;
- * che le emissioni in atmosfera denominate 16a-16b-16c-16d-16e-16f derivano da bruciatori a gas metano da 114 kW e che le emissioni 6 e 7 derivano dalle caldaie a metano per il riscaldamento degli uffici, rispettivamente da 24 kW e 33 kW;

VISTA la nota dello scrivente Servizio SAC, Prot. n. PG/2022/117040 del 14.07.2022, con cui si è provveduto a richiedere al Servizio Territoriale di Arpae, la Relazione Tecnica per le matrici ambientali di competenza di questa Agenzia "Emissioni in atmosfera" e "Scarichi Idrici";

VISTA la "Relazione Tecnica emissioni in atmosfera con richiesta integrazioni" del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2022/122520 del 25.07.2022;

VISTA la "Relazione Tecnica scarichi" del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2022/123127 del 25.07.2022, nella quale, relativamente agli scarichi industriali derivanti dalle sole operazioni di lavaggio arachidi, che danno origine allo scarico "SA4", esprime una valutazione ambientale favorevole, con condizioni, allo scarico indiretto nel corpo idrico superficiale "Canaletta le Venezie", nel rispetto dei parametri della tab 3, all.5 (colonna acque superficiali) del D.Lgs 152/06;

VISTA la nota di codesto SAC Prot. n. PG/2022/127365 del 02.08.2022, trasmessa al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, di "Richiesta integrazioni e inoltro relazioni del Servizio Territoriale", con cui sono state chieste integrazioni documentali;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, Prot. n. 8032 del 19.09.2022, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2022/152671 del 19.09.2022, con cui ha trasmesso le integrazioni presentate dalla Ditta;

VISTA la nota dello scrivente Servizio SAC, Prot. n. PG/2022/158373 del 28.09.2022, con cui si è provveduto a richiedere al Servizio Territoriale di Arpae, la Relazione Tecnica per la matrice ambientale “Emissioni in atmosfera”;

VISTA la “Relazione Tecnica emissioni in atmosfera con valutazione favorevole”, con prescrizioni, del Servizio Territoriale di Arpae–Ferrara, Prot. n. PG/2022/162813 del 05.10.2022, nella quale, in particolare, si precisa quanto segue:

- Emissioni “EA1” e “EA2” - Si concorda con i parametri previsti al punto 4.1.14 dei criteri CRIAER, ma si ritiene che dovrebbero essere aggiornati i limiti emissivi, con applicazione, per gli ossidi di zolfo e di azoto, dei limiti previsti nelle “Prescrizioni Tecniche” dell'allegato 3A alla medesima D.G.R. 1769/2010 e s.m.i.;
- Emissione “EA3” - Per questa emissione si valutano favorevolmente l'inquinante e i limiti proposti dalla ditta relativi a materiale particellare, in linea con quanto previsto al punto 4.1.13 “Pulitura semi oleosi e cereali vari” dei criteri CRIAER;
- Emissione “EM1” - Trattasi di emissione del nuovo filtro a tessuto a servizio della fase di miscelazione e confezionamento di cereali, legumi, preparati per zuppe e semi alimentari. Si concorda con l'inquinante e relativo limite individuato dalla ditta, in analogia con quanto indicato nella D.G.R. 1769/2010 e s.m.i. al punto 4.20 per l'attività di movimentazione cereali;
- Si concorda con gli accorgimenti operativi adottati dalla ditta per limitare le emissioni diffuse valutando favorevolmente la proposta di installazione di una cappa di aspirazione nei pressi della tramoggia di carico del nastro elevatore collegata con l'emissione “EA3”;

VISTA la documentazione trasmessa dal SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, Prot. n. 9593 del 21.10.2022, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2022/173891 del 21.10.2022, con cui ha trasmesso i Pareri/Autorizzazioni/Nulla Osta del Comune di Jolanda di Savoia, quali:

- l' "Autorizzazione allo scarico fuori fognatura di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale n. 1/2022", con cui, autorizza, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 a scaricare le acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento, in corpo idrico superficiale – Scolo, secondo le modalità ed il progetto presentati e con condizioni;
- il "Nulla Osta ai sensi dell'art. 8 della legge 447/1995 – Legge Quadro sull'inquinamento acustico – e relativi regolamenti attuativi", con il quale prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 26 Ottobre 1995, n. 447, con la quale viene dichiarato che l'esercizio dell'attività di essiccazione, stoccaggio, trasformazione e confezionamento cereali e prodotti similari condotta dalla Società B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, non produce aumenti della rumorosità esterna od interna ed invita la ditta al rispetto di condizioni;
- il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 10985 del 25.06.2022, nel quale comunica che gli aspetti idraulici riguardanti l'area su cui è prevista la realizzazione dei due capannoni di progetto sono già stati esaminati favorevolmente dallo stesso Consorzio con parere Prot. Cons. 12167 del 16.08.2017 nel quale si esprime parere favorevole, con prescrizioni "allo scarico indiretto nella Canaletta Le Venezie, attraverso apposito manufatto di regolazione, delle acque meteoriche provenienti dall'insediamento in oggetto, per una portata massima autorizzata di 24 lt/sec.";

VISTA la documentazione trasmessa dal SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, Prot. n. 9710 del 26.10.2022, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2022/176860 del 26.10.2022, con cui ha trasmesso il parere favorevole dal punto di vista "urbanistico/sanitario", con condizioni, riportando il seguente parere di competenza dell'Azienda USL di Ferrara-Dipartimento di Sanità Pubblica: *"Vista la documentazione presentata, vista la documentazione integrativa pervenuta il 8/7/22 (Prot. AUSL 46205), per la valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di competenza, visto il Regolamento d'Igiene Comunale e visto l'Allegato 4 punto 1.12 del Dlgs.81/08, valutato che trattasi di un intervento di variante al PDC n. 5/2021 dei capannoni "Arachidi" e "Monselice" per installazione impianti tecnologici, realizzazione nuove tettoie esterne, modifiche interne, si comunica che la presente istanza risulta conforme. In merito all'istanza di AUA per nuova attività, connessa a quella agricola, di*

confezionamento legumi, cereali e altri semi alimentari anche in miscele e loro deposito”, fatte salve determinazioni di altri enti aventi titolo in materia, per nuove emissioni in atmosfera nei capannoni “Arachidi”, denominate EA1, EA2, EA3, e “Monselice”, denominate EM1, si esprime parere favorevole a condizione che i camini sfocino regolarmente di almeno 1 metro oltre la falda della copertura e che vengano adottate tutte le migliori tecnologie atte a contenere le emissioni diffuse anche durante le operazioni di pulizia, raccolta e stoccaggio delle polveri dei filtri installati”;

VISTA la nota acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2022/180332 del 03.11.2022, con cui la Ditta ha trasmesso la planimetria aggiornata degli scarichi idrici;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività autorizzata con atto n. n. DET-AMB-2021-5273 del 22.10.2021, adottato da Arpae;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

RICHIAMATI:

- il Regolamento Generale dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;
- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna

- la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31.03.2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che con la D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che con l'atto n. DEL-2022-120 del 29.09.2022 è stato prorogato alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, già conferito dal 14.10.2019 con atto DEL-2019-102 del 07/10/2019;

DATO ATTO che la responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/13, per la modifica sostanziale dell'attività, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO:

- che la responsabile del procedimento, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)";

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Jolanda di Savoia alla Ditta **B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA**, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di

Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13, C.F. e P.IVA n. 02079750382, per la **modifica sostanziale** dell'attività di **essiccazione e stoccaggio cereali, trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali**, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2021-5273 del 22.10.2021, adottato da Arpae, per l'**esercizio di n. 2 nuovi impianti** con **attività di lavorazione arachidi e confezionamento legumi, cereali e altri semi**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

A)1. Scarichi acque reflue industriali.

1. Gli **scarichi autorizzati** con il presente atto delle **acque industriali** in corpo idrico superficiale - Scolo, con scarico indiretto alla canaletta Le Venezie, sono quelli contrassegnati con i simboli "**S2**" - Acque di raffreddamento e "**SA4**" - Acque derivanti dalle sole operazioni di lavaggio arachidi, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – **Tav. 1 "SCARICHI ACQUE"**;

2. Gli scarichi “**S2**” e “**SA4**” devono rispettare i valori limite di emissione previsti dalla **Tab. 3, colonna acque superficiali**, dell’**Allegato 5**, alla **Parte terza** del D.Lgs. 152/06, nei pozzetti di ispezione e campionamento, indicati nella planimetria di cui al precedente punto 1. e contrassegnati:
 - con la sigla “**PCS2**”, per lo scarico “**S2**”;
 - con la sigla “**PCSA4**”, per lo scarico “**SA4**”;
3. I valori limite di cui al punto 2. non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento;
4. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non devono essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
5. Ogni pozzetto di ispezione e controllo deve essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento deve avere dimensione tra i 50x50 e 60x60 cm. per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
6. La Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
8. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;

9. Gli scarichi devono essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli organi di controllo;
10. Il Gestore deve adottare ogni misura atta ad evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
11. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;
12. Dal momento che gli scarichi recapiterebbero direttamente in un fosso consorziale in cui potrebbe esserci scarsa o nulla portata di acqua, si dovrà provvedere routinariamente allo sfalcio della vegetazione spontanea e si dovranno adottare tutte le modalità per garantire il deflusso delle acque evitando intasamenti e/o impaludamenti che potrebbero creare problemi ambientali e igienico sanitari;

A)2. Scarichi acque reflue domestiche.

13. Gli scarichi autorizzati con il presente atto delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale - Scolo, con scarico indiretto alla canaletta Le Venezie, sono quelli contrassegnati con i simboli "S1", "SA1", "SM1" e "SM2", indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" – Tav. 1 "SCARICHI ACQUE"**;
14. Su tutti gli impianti deve essere mantenuta una ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;
15. Gli impianti devono essere dotati di manuale d'uso e manutenzione specifico rilasciato dalla ditta costruttrice ed essere gestiti secondo le indicazioni ivi riportate. In generale i fanghi devono essere estratti periodicamente ed allontanati come rifiuti; devono inoltre essere garantiti il funzionamento delle attrezzature installate e la continua fornitura di corrente elettrica. In tali impianti è auspicabile la gestione della manutenzione periodica con ditta specializzata. Relativamente ai fanghi estratti si dovranno conservare i formulari per almeno 5 anni;

16. Lo scarico delle acque reflue depurate non deve produrre inconvenienti ambientali, come impaludamenti, sviluppo di odori, diffusione di aerosoli, si consiglia pertanto una periodica manutenzione e pulizia del fosso in cui avviene lo scarico;
17. Deve essere notificata al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico;

A)3. Prescrizioni del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, riguardanti l'area su cui è prevista la realizzazione dei due nuovi capannoni denominati “Arachidi” e “Monselice” (area di circa 2,93 ettari, identificata catastalmente al foglio 32, mapp. n. 753 – parte del Comune di Jolanda di Savoia).

18. Lo scarico indiretto nella canaletta Le Venezie, attraverso apposito manufatto di regolazione, delle acque meteoriche provenienti dall'insediamento in oggetto, per una portata massima autorizzata di 24 lt/sec;
19. La limitazione allo scarico dovrà essere predisposta tramite restringimento del punto di scarico finale ad un diametro pari a 150 mm;
20. Il volume eccedente la portata massima istantanea di scarico autorizzata dovrà essere temporaneamente trattenuta all'interno dell'apposito dedicato sistema di laminazione, della capacità minima di mc 1465.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le **emissioni autorizzate** con il presente atto, sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B” - Tav. 2 “EMISSIONI IN ATMOSFERA”** e denominate **1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, EA1, EA2, EA3 e EM1**;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	1 ESSICCATOIO 1	2a ESSICCATOIO 2	2b ESSICCATOIO 2
Portata (Nm ³ /h)	43.000	50.000	50.000

Durata (h/giorno)	24	24	24
Altezza minima (m)	16,00	26,00	26,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	20	20	20
Sistema di abbattimento	Filtro a letto di granella	Filtro a letto di granella	Filtro a letto di granella

EMISSIONI	3a ESSICCATOIO 3	3b ESSICCATOIO 3
Portata (Nm ³ /h)	50.000	50.000
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza minima (m)	26,00	26,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	20	20
Sistema di abbattimento	Filtro a letto di granella	Filtro a letto di granella

EMISSIONI	4a BATTERIA FILTRANTE riso	4b BATTERIA FILTRANTE riso	4c BATTERIA FILTRANTE linea orzo
Portata (Nm ³ /h)	22.500	22.500	22.500
Durata (h/giorno)	8	8	8
Altezza minima (m)	18,00	18,00	12,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche

EMISSIONI	4d BATTERIA FILTRANTE linea orzo	5 BATTERIA FILTRANTE essiccatoio
Portata (Nm ³ /h)	22.500	10.000
Durata (h/giorno)	8	24
Altezza minima (m)	9,00	10,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Filtro a maniche

EMISSIONI	19 BATTERIA FILTRANTE mulino	20 BATTERIA FILTRANTE essiccatoio
Portata (Nm ³ /h)	9.720	10.000
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza minima (m)	16,70	10,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Filtro a maniche

EMISSIONI	21 BATTERIA FILTRANTE orzo, farro, grano finito	22 BATTERIA FILTRANTE sottoprodotto riso	23 BATTERIA FILTRANTE fase di trasporto
Portata (Nm ³ /h)	20.000	9.000	15.000
Durata (h/giorno)	3	16	4
Altezza minima (m)	18,00	18,00	8,50

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche

EMISSIONI	24 BATTERIA FILTRANTE schiacciatrice	25 BATTERIA FILTRANTE lavorazione orzo, farro, grano
Portata (Nm ³ /h)	4.000	6.000
Durata (h/giorno)	16	8
Altezza minima (m)	6,50	18,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Filtro a maniche

La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli alle emissioni 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25** con **frequenza almeno annuale**.

EMISSIONI	EA1 FORNO ESSICCAZIONE ARACHIDI	EA2 FORNO ESSICCAZIONE ARACHIDI	EA3 ASPIRAZIONE GENERALE ARACHIDI
Portata (Nm ³ /h)	25.000	25.000	30.000
Durata (h/giorno)	16	16	16
Altezza minima (m)	10	10	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	50	50	20
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350	350	----
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35	35	----
Sistema di abbattimento	Ciclone	Ciclone	Filtro a maniche

EMISSIONI	EM1 ASPIRAZIONE GENERALE "EX MONSELICE"
Portata (Nm ³ /h)	22.500
Durata (h/giorno)	16

Altezza minima (m)	10
--------------------	----

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolato	10
Sistema di abbattimento	Filtro a tessuto

La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli alle emissioni EA1, EA2, EA3 e EM1** con **frequenza almeno annuale**.

3. Per le **NUOVE** emissioni EA1, EA2, EA3 e EM e, se non ancora attivate, per le **emissioni 19, 20, 21, 22, 24 e 25** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia e all' Arpae di Ferrara;
4. **Per le eventuali emissioni diffuse** prodotte dalle fasi di produzione, trasporto, carico/scarico e stoccaggio di materiale polverulento, devono continuare ad essere attuati tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione. In particolare qualora dai silos di stoccaggio dovessero generarsi emissioni significative di polveri, la Ditta dovrà provvedere ad installare idoneo sistema di abbattimento;

5. Le emissioni denominate **15a-15b-15c-15d**, derivanti dai silos di stoccaggio pula/lolla/scarti/scarti, devono essere dotate dei sistemi di abbattimento polveri previsti, costituiti da filtri a maniche. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare la manutenzione periodica atta a mantenere efficienti tali sistemi di abbattimento. Detti interventi devono essere annotati su apposito registro e tenuti a disposizione degli organi di controllo;
6. Le emissioni denominate **16a-16b-16c-16d-16e-16f** (Bruciatori 0,114 MW gas metano), devono rispettare i limiti alle emissioni previsti dal D.Lgs 152/06 e ss.ms.ii., per i parametri polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo, ovvero: 5 mg/Nmc per le polveri, 350 mg/Nmc per gli ossidi di azoto (NO₂), 35 mg/Nmc per gli ossidi di zolfo (SO₂);
7. La Ditta dovrà comunicare, con congruo anticipo, l'inizio della campagna di ogni unità produttiva, con indicazione del presunto termine della stessa, al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia e all'Arpae di Ferrara;
8. Qualora durante l'esercizio dell'attività dovessero generarsi odori, oggetto di segnalazioni, la Ditta, previa verifica da parte di questa Agenzia, dovrà provvedere ad effettuare un monitoraggio delle emissioni odorigene, da concordarsi con Arpae;
9. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
10. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
11. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la

voce **Allegato "C"**;

12. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
13. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
14. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
15. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
16. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;

17. Le modalità di scarico nella buca posizionata in prossimità dell'aspirazione 23, deve avvenire direttamente dai veicoli di trasporto alla minor altezza possibile dalla buca stessa e limitando la velocità di deflusso del materiale agendo sui sistemi di inclinazione della carrozzeria del veicolo;
18. Deve risultare installata la tamponatura prescritta nell'atto di A.U.A. n. DET-AMB-2021-5273 del 22.10.2021, Paragrafo B) Emissioni in atmosfera, Punto 18.;
19. I camini delle emissioni denominate **23**, **24**, **EA1**, **EA2**, **EA3** e **EM1** devono sfociare regolarmente di almeno 1 metro oltre la falda della copertura;
20. Devono essere adottate tutte le migliori tecnologie atte a contenere le emissioni diffuse anche durante le operazioni di pulizia, raccolta e stoccaggio delle polveri dei filtri installati;
21. Per la limitazione delle emissioni diffuse che potrebbero generarsi presso la stazione di scarico e prepulitura dell'impianto arachidi, la Ditta dovrà adottare gli accorgimenti operativi di seguito indicati:
 - in condizione anomala di brevi fermi dell'impianto deve essere effettuata la bagnatura dei cumuli nel caso di presenza di vento e terra particolarmente secca;
 - lo scarico delle arachidi dai veicoli di trasporto deve avvenire alla minima altezza possibile dalla pavimentazione limitando la velocità di deflusso agendo sui sistemi di inclinazione della carrozzeria del veicolo;
 - deve risultare installata una cappa di aspirazione nei pressi della tramoggia di carico del nastro elevatore, posto sotto la tettoia, che sarà collegato, mediante idonea condotta, all'impianto di abbattimento e quindi all'emissione denominata "EA3";

C) IMPATTO ACUSTICO

1. La Ditta deve rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica per le classi di interesse;
2. Le opere, gli interventi e gli impianti devono essere condotti in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata;

3. L'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti dovrà essere comunicata e sarà soggetta a nuova verifica di conformità alla normativa acustica.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP, l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2021-5273 del 22.10.2021, rilasciato dallo stesso SUAP alla Ditta B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Jolanda di Savoia.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, al C.A.D.F. S.p.A. al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e all'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da SUAP.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE.

Il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione dalla corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.